

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – MIPAAF

PARCO AGRISOLARE

MIPAAF

Parco Agrisolare

Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022 – G.U. 28 giugno 2022 nr. 149 PNRR – Missione 2 "Rivoluzione Verde e Trasizione Ecologica" Componente C1 – "Economia Circolare e Agricoltura Sostenibile" Investimento 2.2 – "Parco Agrisolare"

1. OBIETTIVI

La misura sostiene interventi per la **realizzazione di impianti fotovoltaici** da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Sono inoltre inclusi gli edifici destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica.

L'obiettivo perseguito è creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono considerati soggetti beneficiari:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO rientrante in un Avviso di prossima emanazione;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, nonché le cooperative o loro consorzi che utilizzano per lo svolgimento delle loro attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a € 7.000.

I soggetti beneficiari devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:

- essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- esse nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- non essere soggetto a sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle



Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

- essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

3. <u>INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI</u>

La misura identifica come **intervento principale la realizzazione di impianti fotovoltaici** da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp¹.

Nel dettaglio, sono ammissibili le spese per:

- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi:
- costi di connessione alla rete.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

A. rimozione e smaltimento dell'amianto (o dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;

¹ Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.



- B. realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- C. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Per tutti gli interventi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a € 750.000, nel limite massimo di € 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario.

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda di agevolazione.

Gli inteventi ammessi dovranno essere realizzati, colladauti e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei Soggetti beneficiari del contributo, salvo richiesta di proroga.

Deve essere comunque garantita la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

4. ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO

Le risorse dal 2022 al 2026 messe a disposizione dalla misura sono pari a 1.500 milioni di euro così suddivise:

- 1.200 milioni di euro destinati alla realizzazione di interventi in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico)
- 300 milioni di euro destinati alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, inclusa la trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico)

Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



La misura concede agevolazioni nella forma di **contributo a fondo perduto** articolato con la seguente intensità di aiuto:

A. Per le aziende agricole attive nella produzione primaria:

	Intesità massima dell'agevolazione	
Spese ammissibili	Molise, Campania, Poglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	Altre Regioni
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1. e 2., come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità	50%	40%

Le aliquote di aiuto per le aziende agricole coinvolte nella produzione primaria possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita:
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

B. Per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli:

	Intesità massima dell'agevolazione	
Spese ammissibili	Molise, Campania, Poglia, Basilicata, Calabria,	Altre Regioni
1 Contruzione e miglioremente di heni immehili	Sicilia, Sardegna	400/
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1. e 2., come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali	50%	40%

C. Per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni al punto A. e B.:



elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'Avviso di partecipazione.	
 Tali costi sono determintati come segue: impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. 	30% dei costi ammissibili

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone regionali ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

E' prevista la richiesta di anticipo dell'erogazione fino al 30% a fronte di una garanzia fidejussoria.

5. CUMULABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, oltre che con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.

6. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le modalità e la finestra temporale di presentazione della domanda saranno rese note con decreto di prossima emanazione.



Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i - 41123 Modena (MO) - www.pertec.it